

Policy in materia di contrasto agli abusi di mercato di cui al Regolamento UE 596/2014

Struttura e contenuti della policy

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/05/2024.

Il presente documento abroga e sostituisce il precedente.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Sommario

1	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4	DEFINIZIONI	5
5	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
5.1	PREMESSA	6
5.2	FUNZIONE DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
5.3	INFORMAZIONI RILEVANTI E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	8
5.4	REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
5.5	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	12
5.6	DECISIONE DI RITARDARE LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
5.7	OBBLIGHI DI NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA (CONSOB) DELL'AVVENUTO RITARDO DELLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	15
6	OPERAZIONE POSTE IN ESSERE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE (OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING)	16
6.1	PREMESSA	16
6.2	OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING	17
6.3	DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI PER I SOGGETTI RILEVANTI (C.D. "BLACK -OUT PERIOD")	18
6.4	ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	21
6.5	INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI	22
7	SONDAGGI DI MERCATO	22
7.1	DEFINIZIONE DI SONDAGGI DI MERCATO	22
7.2	EFFETTUAZIONE DI SONDAGGI DI MERCATO	22
7.3	RICEZIONE DI SONDAGGI DI MERCATO	26
7.4	SONDAGGI DI MERCATO PER IL TRAMITE DI SOGGETTI TERZI	27
8	RILEVAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	27
8.1	RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	27
8.2	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	29
8.3	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'ORGANO DI VIGILANZA	30
9	RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO	30
9.1	PREMESSA	30
10	ADESIONE AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE HI- MTF	31
10.1	PREMESSA	31
10.2	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO DA PARTE DI HI-MTF	32
11	PROGRAMMI DI RIACQUISTO AZIONI PROPRIE – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	32
12	SISTEMA SANZIONATORIO	33
13	SEGNALAZIONE INTERNA DI VIOLAZIONI	35
14	REVISIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DELLA POLICY	35

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è finalizzato a definire le linee guida per il presidio del rischio di abusi di mercato di cui al Regolamento UE 596/2014. Nello specifico, il presente documento definisce le procedure, i criteri e le attività da porre in essere per la corretta gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate; la rilevazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni sospette; l'erogazione delle raccomandazioni di investimento e, infine, le c.d. "operazioni di internal dealing", ossia operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Il concetto di "abuso di mercato" comprende le condotte illecite nei mercati finanziari, con ciò intendendo l'abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.

L'ambito di applicazione della regolamentazione sugli abusi di mercato, pertanto, include tutti gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, un MTF (sistema multilaterale di negoziazione) o un OTF, e tutte le altre condotte o iniziative che possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione. Nel caso di alcuni tipi di MTF i quali, come i mercati regolamentati, aiutano le società a raccogliere finanziamenti di capitale di rischio, il divieto di abuso di mercato si applica anche quando è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un tale mercato. Pertanto, l'ambito di applicazione del Regolamento UE 596/2014 comprende gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un MTF.

2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La presente Policy viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato, che ne definisce e cura la relativa attuazione, con il parere favorevole delle funzioni aziendali di controllo.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente policy è redatta nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 58/1998 Testo Unico Finanziario.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.
- Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati.
- Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato).
- Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) MAD II.
- Linee Guida Consob "Gestione delle informazioni privilegiate" del 13 ottobre 2017.
- Linee Guida Consob "Raccomandazioni di investimento" del 13 ottobre 2017.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.**
- Regolamento delegato (UE) 2016/908 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.
- Regolamento delegato (UE) 2016/1052 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione.
- Regolamento delegato (UE) 2016/957 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti.
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

- Regolamento delegato (UE) 2016/958 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014.
- Question e Answer on Market Abuse Regulation, ESMA70-145-11.
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 "Modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016.
- Comunicazione Consob n. 0110353 del 14-12-2016 in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti il ritardo nella pubblicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
- Comunicazione Consob n. 0092492 del 18-10-2016 "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale".
- Art. 184 T.U.F. così come modificato ed integrato *ex art. 4 comma 7 lett. b) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 e D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.*

4 DEFINIZIONI

- Abuso di mercato: concetto che comprende condotte illecite nei mercati finanziari, con ciò intendendo abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- Informazioni rilevanti: quei tipi di informazioni che l'emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
- Specifiche informazioni rilevanti: singole informazioni che rientrano nei tipi di informazioni

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

rilevanti e che, a giudizio dell'emittente, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

- **Informazione privilegiata:** un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari collegati.
- **Raccomandazioni di investimento:** le informazioni destinate al pubblico o ai canali di distribuzione, volti implicitamente o esplicitamente a raccomandare o a consigliare una strategia di investimento in relazione ad uno o più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.
- **Operazioni di Internal Dealing:** operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- **Segnalazioni di ordini o operazioni sospette:** segnalazione degli ordini e operazioni sospette che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi.
- **Sistema multilaterale di negoziazione:** sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della direttiva UE 65/2014 MiFID II.

5 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1 Premessa

La caratteristica essenziale dell'abuso di informazioni privilegiate consiste nell'ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l'integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è, pertanto, indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti sono tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate, nonché a comunicare all'Organo di Vigilanza Consob l'intenzione di ritardare la pubblicazione di un'informazione privilegiata e, altresì, l'avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata.

5.2 Funzione di gestione delle informazioni privilegiate

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sugli abusi di mercato (di seguito "MAR") in tema di pubblicazione delle informazioni privilegiate, Banca Popolare Sant'Angelo si è dotata di meccanismi organizzativi e procedurali, individuando nell' U.S. Affari Legali e Societari la funzione organizzativa deputata alla gestione e applicazione del Processo di gestione delle informazioni privilegiate (di seguito "FGIP"). La suddetta Unità Operativa, infatti, così come previsto dalle Linee Guida sulla Gestione delle Informazioni privilegiate fornite da Consob e, così come previsto dalla regolamentazione ESMA¹, è costituita in forma di unità organizzativa autonoma, non gerarchicamente subordinata ad altre strutture ed è riconducibile all'Area inerente agli Affari Legali/Societari della Banca.

La FGIP ha il compito di svolgere le seguenti mansioni:

- a) Concorre alla definizione e alla valutazione periodica del processo e della procedura;
- b) Provvede, di concerto con la Funzione U.S. Organizzazione, alla mappatura sia dei tipi di informazioni rilevanti che delle matrici RACI;
- c) definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- d) individua le specifiche informazioni rilevanti;
- e) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti (cfr. oltre "RIL");
- f) monitora di concerto con tutte le Funzioni Aziendali la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- g) individua il momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata;
- h) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'Insider List;
- i) decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate;
- j) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata;

¹ Final Report ESMA/2015/1455, punto 239.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- k) monitora la circolazione delle informazioni privilegiate;
- l) offre ai dipendenti un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;
- m) verifica la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento.

La suddetta Funzione, altresì, è responsabile delle segnalazioni di "operazioni di internal dealing".

5.3 Informazioni rilevanti e informazioni privilegiate

Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le informazioni che assumono natura privilegiata, la Banca monitora le fasi prodromiche alla pubblicazione.

Nello specifico, la Banca individua e monitora i tipi di informazioni rilevanti, ovvero quei tipi di informazioni che l'emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Banca stessa e possono, in un secondo momento anche prossimo, assumere natura privilegiata.

Per individuare e monitorare le informazioni rilevanti, la Banca effettua una mappatura delle stesse, finalizzata a identificare specifiche informazioni rilevanti ossia, singole informazioni, che rientrano nei tipi di informazioni rilevanti, potendo in un secondo, anche prossimo momento, assumere natura privilegiata. Tali specifiche informazioni rilevanti includono le informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante e informazioni presenti presso l'emittente che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Per monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, la FGIP istituisce ed aggiorna di concerto con la Funzione Organizzazione e Sistemi un registro con le specifiche informazioni rilevanti (c.d. "RIL" Relevant Information List"), dove sono indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Quando un'informazione rilevante viene individuata come privilegiata, la Banca formalizza questa decisione su un apposito registro c.d. Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ("Insider List") che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni. Si rimanda al paragrafo 5.4 per la descrizione e il funzionamento del suddetto Registro.

Affinché la specifica informazione rilevante assuma natura privilegiata, e successivamente sia segnalata agli Organi di Vigilanza e comunicata al pubblico, la Banca considera quattro condizioni:

- a) l'informazione concerne direttamente la Banca;
- b) l'informazione non è stata resa pubblica;
- c) l'informazione ha carattere preciso;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- d) l'informazione è materiale, ossia se resa pubblica può avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

In tal caso la Banca si serve di elementi puramente fattuali per esprimere le valutazioni sulla natura privilegiata di ciascuna specifica informazione rilevante e mantiene evidenza, a cura della FGIP, delle analisi svolte per addivenire alla valutazione sulla natura privilegiata.

La rilevanza delle informazioni riguardanti la Banca, può originare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti ambiti:

- informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'assemblea dei soci;
- informazioni emergenti nel corso di riunioni di organi collegiali (Consiglio di Amministrazione ed altri comitati);
- dati e situazioni contabili;
- informazioni relative a tappe intermedie di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, dal quale può sorgere un'informazione privilegiata.

Di seguito si riporta l'elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che possono interessare la Banca:

- assetti proprietari,
- composizione del management,
- piani di incentivazione del management,
- attività dei revisori,
- operazioni sul capitale,
- emissione di strumenti finanziari,
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi,
- acquisizioni, fusioni, scissioni,
- ristrutturazioni e riorganizzazioni,
- procedure concorsuali e contenzioso legale,
- revoca di affidamenti bancari,
- insolvenze di importanti debitori,
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati,
- ricevimento o annullamento di ordini importanti,
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati,
- policy di distribuzione di dividendi.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

5.4 Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

La FGIP è responsabile della corretta "segregazione" dell'informazione privilegiata individuata. Tale Funzione, infatti, formalizza nel Registro la decisione di segregare l'informazione privilegiata e di registrarla, assicurando l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni. La FGIP, altresì, si dota di un insieme di misure finalizzate a evitare che abbiano accesso all'informazione privilegiata soggetti interni o esterni alla Banca, che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'informazione privilegiata.

Per i fini di cui sopra, la Banca ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (c.d "Insider List"), all'interno del quale sono riportate le seguenti informazioni:

1. data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
2. data e ora in cui la Banca ha deciso in merito;
3. identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa;
4. identità e dati delle persone che hanno accesso permanente alle informazioni privilegiate (in apposita sezione dell'Insider List denominata "elenco degli accessi permanenti");
5. identità e dati (comprendendo anche il numero di telefono) delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata (in apposita sezione dell'Insider List). L'Insider List, a tal proposito, è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. Ciascuna sezione elenca identità e dati di tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata. La FGIP censisce nell'Insider List anche le persone che hanno avuto accesso all'informazione privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

La Banca assicura che le persone inserite nell'Insider List prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni. In tal caso, si servirà dell'apposita dichiarazione² di presa di presa visione allegata alla presente policy.

A tal proposito, la Banca ha previsto i seguenti divieti e i seguenti obblighi rivolti alle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate:

1. Divieti:

² Allegato n. 1 dichiarazione di presa d'atto sugli obblighi, sui divieti e le sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- a) comunicare con qualsiasi mezzo le informazioni privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza;
- b) rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate riguardanti la Banca, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- c) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si riferiscono;
- d) annullare o modificare, sulla base delle informazioni privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- e) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si riferiscono, utilizzando tali informazioni;
- f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- g) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi, utilizzando tali informazioni.

2. **Obblighi:**

- a) di riservatezza. Tale obbligo deve essere osservato in merito alle informazioni privilegiate e alle informazioni rilevanti, al fine di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari e di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti;
- b) di trattare le informazioni privilegiate con tutte le necessarie cautele, al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

L'Insider List è aggiornata dalla FGIP quando si verificano le seguenti circostanze:

1. cambia il motivo per cui la persona è inclusa nella sezione nell'Insider List;
2. una nuova persona ha accesso all'informazione privilegiata;
3. una persona iscritta nella sezione non ha più accesso all'informazione privilegiata;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

4. l'informazione privilegiata cessa di avere natura privilegiata. In tal caso la FGIP avrà cura di informare le persone coinvolte.

La Banca si dota di software appositi dotati di misure volte alla protezione della riservatezza delle informazioni privilegiate in essi custoditi. In ogni caso, l'Insider List è tenuta su formato elettronico, protetto da password di accesso, per un periodo di cinque anni. Tale formato garantisce comunque, in ogni momento, la riservatezza delle informazioni contenute, assicurandone l'accesso limitato; l'esattezza delle informazioni ivi presenti; l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List. In esito a richieste da parte dell'Organo di Vigilanza Consob, infatti, la Banca è responsabile della corretta trasmissione dell'Insider List o delle specifiche sezioni richieste. Inoltre, tutta l'eventuale documentazione afferente alle suddette informazioni privilegiate dovrà essere archiviata e protetta da misure di sicurezza adeguate a tutelarne la riservatezza e l'accesso limitato agli autorizzati, ovvero per la documentazione digitalizzata tramite l'utilizzo di software appositi, oppure di archivi digitali protetti da password, mentre la documentazione cartacea dovrà essere conservata in armadietti chiusi a chiave con accesso limitato al solo personale autorizzato.

5.5 Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

La Banca è tenuta a comunicare al pubblico quanto prima possibile le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente. La comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate avviene, a cura della FGIP, mediante l'invio del "Comunicato" alla società di gestione del mercato; a Consob e ad almeno due agenzie di stampa tramite posta elettronica certificata. In proposito, è cura della Banca assicurarsi che i media procedano alla diffusione della suddetta informazione privilegiata e, pertanto, verrà mantenuta evidenza dell'attività di monitoraggio della pubblicazione dell'informazione privilegiata. La pubblicazione dell'informazione privilegiata viene gestita, mantenuta ed archiviata dalla Spafid S.p.A. per il tramite della piattaforma E-Market Storage. L'U.B. Innovazione cura la sua pubblicazione ed archiviazione sul sito della Banca.

In particolare, la pubblicazione dell'informazione privilegiata viene gestita, mantenuta ed archiviata dalla Spafid S.p.A. per il tramite della piattaforma E-Market Storage. L'U.B. Innovazione e Digital Services cura la sua pubblicazione ed archiviazione sul sito della Banca.

La FGIP anticipa alla società di gestione del mercato e, ove occorra a Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Banca stessa pubblichi informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari della stessa sono in fase di negoziazione.

Le informazioni privilegiate sono, altresì, pubblicate sul sito internet della B.P.S.A in apposita sezione e conservate per un periodo di almeno cinque anni. L'inserimento del comunicato avviene prima possibile, in seguito all'individuazione dell'informazione privilegiata e alle valutazioni di cui al paragrafo

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

5.3. Le informazioni pubblicate indicano la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.

5.6 Decisione di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate

La Banca può decidere di ritardare la comunicazione al pubblico di un'informazione privilegiata, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni, secondo quanto previsto dall'art. 17 par. 4 del Regolamento "MAR":

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Banca sia in grado di garantire la riservatezza dell'informazione privilegiata. Le medesime condizioni si applicano anche nel caso di informazioni relative a processi prolungati.

Con riferimento al punto a), i casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Banca includono le seguenti circostanze:

- la Banca sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- la sostenibilità finanziaria della Banca risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della stessa;
- la Banca ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della stessa;
- la Banca sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi; in tal caso la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti influenzerebbe la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudicherebbe pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Con riferimento al punto b), le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico sono le seguenti:

- le informazioni privilegiate di cui la Banca intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica della Banca in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate;
- le informazioni privilegiate di cui la Banca intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari della stessa non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;
- le informazioni privilegiate di cui la Banca intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Banca al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla stessa.

Con riferimento al punto c), la riservatezza delle informazioni privilegiate è garantita mediante la definizione di misure protettive delle informazioni privilegiate adottate sia all'interno sia all'esterno, per impedire l'accesso alle stesse da parte di persone ulteriori a quelle che possono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione. Si rimanda, in tal proposito, al paragrafo 5.4.

Nel caso in cui la Banca, su indicazione del C.d.A., intenda ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata, formalizza con apposita delibera dell'organo gestorio, attraverso la decisione su uno strumento tecnico, includendovi le seguenti informazioni:

- data e ora in cui ha deciso di ritardare la pubblicazione dell'informazione;
- stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo;
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - ✓ barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di terze persone,
 - ✓ modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

Qualora vengano meno le condizioni che consentono il ritardo dell'informazione privilegiata, FGIP, su indicazione del C.d.A., provvede quanto prima alla pubblicazione dell'informazione privilegiata secondo le modalità previste al paragrafo 5.5.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

5.7 Obblighi di notifica all'Organo di Vigilanza (Consob) dell'avvenuto ritardo della pubblicazione di informazioni privilegiate

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 0061330/2016 avente ad oggetto le modalità di comunicazione al predetto Organo di Vigilanza delle informazioni richieste del Regolamento (UE) 596/2014 MAR, la Compliance è tenuta a notificare alla Consob l'avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata, nonché l'intenzione di ritardare la pubblicazione di un'informazione privilegiata di rilievo sistemico.

Nel primo caso, immediatamente dopo la pubblicazione dell'informazione privilegiata oggetto di ritardo, la Compliance notifica alla Consob la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo e fornisce, nella notifica per iscritto, la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- a) identità dell'emittente (ragione sociale completa);
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

Tale notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

Nel secondo caso, la Banca può ritardare, sotto la propria responsabilità, la pubblicazione di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione dell'informazione privilegiata comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni;
- d) a seguito di notifica alla Consob della propria intenzione di ritardare la pubblicazione, la Consob autorizza il ritardo.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

6 OPERAZIONE POSTE IN ESSERE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE (OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING)

6.1 Premessa

Ai sensi delle prescrizioni della normativa in materia si considerano:

- **“Azionisti Rilevanti”**: chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di BPSA rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla BPSA. La predetta partecipazione è calcolata ai sensi della normativa vigente;
- **“Giorni Lavorativi”**: tutti i giorni di calendario ad eccezione delle domeniche e delle festività nazionali;
- **“Operazioni”**: le operazioni aventi ad oggetto azioni ovvero obbligazioni emesse da BPSA, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate;
- **“Persone Strettamente Legate”**: le persone di seguito indicate:
 - a. il coniuge di un Soggetto Rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
 - b. un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale;
 - c. il parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell'Operazione;
 - d. una persona giuridica, un trust, una società fiduciaria o una partnership:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (a.), (b.) o (c.) che precedono;
 - che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (a.), (b.) o (c.) che precedono;
 - che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (a.), (b.) o (c.) che precedono;
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (a.), (b.) o (c.) che precedono;
- **“Policy”**: la presente policy adottata da parte di BPSA nel rispetto dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523;
- **“Soggetti Rilevanti BPSA”**: le persone di seguito indicate:

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- i componenti del Consiglio d' Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale di BPSA;
- gli alti dirigenti della Banca che, pur non essendo componenti dei Consigli di Amministrazione o membri effettivi del Collegio Sindacale di BPSA, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, BPSA e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di BPSA, così come individuati dall'Amministratore Delegato di BPSA tra i propri diretti riporti ed in virtù delle funzioni svolte. Di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione all'U.S. Affari Legali e Societari, la quale provvederà a iscrivere tempestivamente tali soggetti nell'apposito elenco di cui al precedente paragrafo 5.4 e ad inviare loro l'informativa prevista dal presente paragrafo.

La presente policy disciplina la materia dell'internal dealing all'interno dell'ambito operativo di Banca Popolare Sant' Angelo, individuando gli obblighi informativi e di comportamento connessi al compimento di operazioni sui titoli emessi dalla Banca stessa, effettuate, direttamente o per loro conto, dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione c.d "Soggetti Rilevanti BPSA" o dalle Persone strettamente legate.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato UE 522/2016, la Banca notifica per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti, redigendo un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone loro strettamente associate. Ugualmente, coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione, trasmettono alla Banca la "Dichiarazione di accettazione della Policy Market Abuse"³ e notificano per iscritto alle persone loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti, conservando copia della notifica.

6.2 Obblighi di segnalazione delle operazioni di internal dealing

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 7.3, i "Soggetti Rilevanti" e le "Persone strettamente legate" ad essi, sono tenuti a comunicare tempestivamente all' U.S. Affari Legali e Societari le operazioni effettuate da loro stessi o per loro conto, comunque entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna operazione. La comunicazione avviene tramite messaggio di posta elettronica preceduto da un preavviso telefonico o secondo le modalità indicate più specificamente nell'informativa di inserimento nelle liste dei soggetti rilevanti, utilizzando a tal fine

³ Allegato 2 Lettera di accettazione policy MAR da persone rilevanti.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

il modulo "Modulo di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni di internal dealing"⁴ riportato in allegato alla presente policy.

A seguito della ricezione, entro il termine sopra indicato, del "Modulo di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni di internal dealing" completo di tutte le informazioni dallo stesso richieste, l'U.S. Affari Legali e Societari provvede a dare comunicazione al pubblico, tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet della Banca, delle Operazioni indicate nel Modulo medesimo in modo tempestivo e, comunque, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'effettuazione di ciascuna operazione.

A seguito della ricezione del Modulo, la Banca provvede a dare tempestiva comunicazione alla Consob delle operazioni riportate nel modulo medesimo dopo averne effettuato la comunicazione al pubblico. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono delegare la Banca a comunicare per loro conto alla Consob le operazioni effettuate. Ove previsto dalla normativa vigente, gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni compiute, anche per interposta persona, da loro stessi e/o dalle persone a loro strettamente legate come individuate per i soggetti rilevanti, nei termini e con le modalità di cui alla normativa medesima.

Sono esenti dall'obbligo di comunicazione alla Banca, alla Consob e al pubblico le seguenti tipologie di Operazioni:

- a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la soglia di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto;
- b) le altre eventuali operazioni per cui la normativa vigente non richiede la notifica (in quanto diverse da quelle riportate dall' art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522).

6.3 Divieto di compiere operazioni per i soggetti rilevanti (c.d. "Black –out period")

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni nei trenta giorni di calendario che precedono la data prevista per l'annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio della Banca, il bilancio di esercizio, della relazione semestrale e dei resoconti intermedi di gestione(trimestrali) (c.d. Periodi di "black-out").

⁴ Allegato 3 Modello di comunicazione al pubblico operazioni di internal dealing.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

In particolare:

- ✓ 30 gg di calendario che precedono la data prevista per l'annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio della Banca: quest'ultimo periodo coincide con la anticipazione dei dati di bilancio al Consiglio di Amministrazione e con la contestuale convocazione della Assemblea dei Soci, pertanto il mese di marzo di ogni anno. Ne consegue che le operazioni sono vietate per i Soggetti Rilevanti e per le persone strettamente legate dal 1° di marzo al 1° di aprile di ogni anno. A tal riguardo, la U.S. Affari Legali e Societari provvederà a comunicare il black out nei trenta giorni che precedono tale periodo, pertanto nel mese di febbraio.
- ✓ 30 gg di calendario che precedono la data prevista per l'annuncio del bilancio di esercizio: quest'ultimo periodo coincide con l'approvazione del bilancio in Assemblea, orientativamente in seconda convocazione nel mese di maggio di ogni anno. Tuttavia, per ragioni di opportunità si terrà conto anche della prima convocazione assembleare del mese di aprile. Ne consegue che le operazioni sono vietate per i Soggetti Rilevanti dal 1° di aprile (considerando la prima convocazione assembleare) al 15 maggio di ogni anno. Pertanto, la U.S. Affari Legali e Societari provvederà a comunicare il black out nei trenta giorni che precedono tale periodo, pertanto nel mese di marzo.
- ✓ 30 gg di calendario che precedono la data prevista per l'annuncio dei resoconti intermedi di gestione trimestrali: il dato di ciascun trimestre viene annunciato almeno 30/40 gg dopo la fine dello stesso nel corrispondente CDA. A tal fine, l'U.S. Affari Legali e Societari di concerto con la Funzione Compliance hanno stabilito di individuare le date entro le quali far decorrere i trenta giorni in quelle ufficiali delle segnalazioni di vigilanza, ossia l'undici del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Pertanto:
 - 1° trimestre: 11 maggio invio della segnalazione quindi divieto per i Soggetti Rilevanti dall'11 di aprile all'11 maggio di ogni anno;
 - 2° trimestre: 11 agosto invio della segnalazione quindi divieto per i Soggetti Rilevanti dall'11 di luglio all'11 agosto di ogni anno;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- 3° trimestre: 11 novembre invio della segnalazione quindi divieto per i Soggetti Rilevanti dall'11 ottobre all'11 novembre di ogni anno;
- 4° trimestre: 11 febbraio invio della segnalazione quindi divieto per i Soggetti Rilevanti dall'11 gennaio all'11 febbraio di ogni anno.

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Periodo di "black-out", l'U.S. Affari Legali e Societari provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.

Eventuali deroghe ai divieti sopracitati potranno essere concesse in relazione alle seguenti circostanze:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali ad esempio gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni emesse dalla Banca;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni effettuate contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario delle azioni di BPSA non è soggetto a variazioni;
- c) a condizione che il Soggetto Rilevante sia sempre in grado di dimostrare che l'operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di "black-out".

Le deroghe possono essere concesse dal Consiglio di Amministrazione, in caso di operazioni concernenti gli Amministratori della Società; dal Collegio Sindacale, in caso di operazioni concernenti i Sindaci effettivi della Società o dall'Amministratore Delegato, in caso di operazioni concernenti gli alti dirigenti della Banca.

Nelle circostanze sopraindicate, durante un Periodo di "black-out", il Soggetto Rilevante è tenuto a richiedere alla Banca l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni emesse dalla stessa, attraverso l'invio di una richiesta scritta motivata all' U.S. U.S. Affari Legali e Societari, che contenga una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni emesse dalla Banca risulta strettamente necessaria per il soggetto.

La richiesta verrà sottoposta al vaglio dell'Amministratore Delegato, previo parere espresso della U.S. Compliance e dell'U.S. Affari Legali e Societari che valuteranno, ciascuno per quanto di competenza, caso per caso e decideranno se autorizzare o meno l'operazione di vendita.

In ogni caso la vendita può essere consentita solamente se le circostanze di vendita delle operazioni in questione siano da considerarsi eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, viene preso in considerazione, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di black-out che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere ad un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Il soggetto rilevante riceve l'autorizzazione ad effettuare l'operazione in tempi ragionevolmente brevi e comunque non oltre i dieci giorni lavorativi.

6.4 Elenco dei soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate

La Banca al fine di garantire il corretto tracciamento dei soggetti rilevanti e delle persone legate istituisce ai sensi della normativa l'elenco dei soggetti rilevanti⁵. L' U.S. Affari Legali e Societari provvede a:

1. predisporre e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
2. informare per iscritto i Soggetti Rilevanti circa il loro inserimento nell'elenco e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente in materia di internal dealing, descritti nell'ambito dell'informativa stessa.

I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa per l'accettazione degli obblighi per soggetti rilevanti sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente all' U.S. Affari Legali e Societari, per iscritto tramite consegna del modulo (Allegato n. 2 lettera di accettazione policy MAR di persone rilevanti) l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché si impegnano a comunicare ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati tramite messaggio di posta elettronica;
- comunicare tempestivamente alle Persone ad essi Strettamente Legate, per iscritto, gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di internal dealing, conservando copia di tale comunicazione.
- Ottenere un consenso esplicito (in forma scritta e tracciabile) da parte delle persone strettamente legate al trattamento dei loro dati personali da parte della Banca.

⁵ Allegato 4 Registro soggetti rilevanti e persone collegate.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

6.5 Inosservanza degli obblighi e sanzioni

Si rimanda alla sezione “Sistema sanzionatorio”.

Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti in materia di internal dealing, nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della normativa stessa e/o del presente Regolamento dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Banca potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

7 SONDAGGI DI MERCATO

7.1 Definizione di sondaggi di mercato

A sensi del considerando n. 32 del MAR, i sondaggi di mercato consistono in “interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell’operazione stessa”. I sondaggi di mercato, prosegue il considerando n. 32 del MAR, potrebbero comprendere un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni.⁶

7.2 Effettuazione di sondaggi di mercato

La Banca – con decisione assunta dall’Amministratore Delegato o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, “sondaggi di mercato” (c.d. “market sounding”), che consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali

⁶ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 33 del MAR: “esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli”.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

La funzione della Banca preposta a dar corso ad eventuali ricerche di mercato è il Responsabile della funzione interessata all'operazione per la quale si richiede l'attività di sondaggio (anche detto il "Responsabile del Sondaggio").

Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un sondaggio di mercato, dovrà esaminare se il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Banca fornisce tali registrazioni scritte su richiesta della CONSOB. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. La Banca, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente Articolo e della Normativa Rilevante.

In conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/960, ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, ove la persona che riceve il sondaggio di mercato abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.

Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Banca.

Il Responsabile del Sondaggio stabilisce l'insieme standard di informazioni, da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio, prima di effettuare il sondaggio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione: (a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate; (b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni; (c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e (d) informa la persona che

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato: (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Banca, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate); (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima; (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'art. 11, comma 5, lettere b), c) e d), del MAR, sopra riportati; (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), del MAR e la risposta alla richiesta; (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Banca considera Informazioni Privilegiate.

Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato: (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato; (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato; (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma; (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Banca, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate); (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta; (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

Il Responsabile del Sondaggio assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione del Responsabile del Sondaggio, il Responsabile del Sondaggio non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni: (a) l'identità del Responsabile del Sondaggio che comunica le informazioni; (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato; (c) la data e l'ora del sondaggio di mercato; (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate; (e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) di cui all'ultimo periodo dell'articolo rubricato "Ricezione di sondaggi di mercato" della presente policy e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

Per ogni sondaggio di mercato il Responsabile del Sondaggio redige un elenco contenente le seguenti informazioni: (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato; (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato; (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

Il Responsabile del Sondaggio redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il Responsabile del Sondaggio non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali. Il Responsabile del Sondaggio conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente Articolo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 e dal regolamento delegato (UE) 2016/960, per un periodo di almeno cinque anni, e la Banca le trasmette all'autorità competente su richiesta di quest'ultima.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui la relativa procedura sia attivata da soggetti terzi rispetto all'Emittente e a ciascuna delle società del Gruppo.

7.3 Ricezione di sondaggi di mercato

Anche il solo ricevimento di sondaggi di mercato comporta l'obbligo di osservare specifiche regole volte, da un lato, a contenere il rischio di divulgazione di Informazioni Privilegiate e, dall'altro, a fornire alle autorità competenti gli strumenti adeguati per condurre eventuali indagini.

Il Responsabile del Sondaggio è anche la persona incaricata dalla Banca di ricevere sondaggi di mercato condotti da terzi. Il nominativo del Responsabile viene reso disponibile dalla Banca ai soggetti interessati a condurre sondaggi di mercato.

Qualora un dipendente o altra persona che svolge un incarico o altra attività per conto della Banca dovesse essere contattata, con qualsiasi mezzo, per un sondaggio di mercato, lo stesso dovrà interrompere tempestivamente la comunicazione prima che vengano trasferite informazioni ed invitare la persona che effettua il sondaggio a contattare il Responsabile del Sondaggio.

Il Responsabile del Sondaggio comunica ai soggetti che effettuano sondaggi di mercato l'eventuale decisione di non essere più contattato in relazione a qualsiasi futura operazione o a particolari tipologie di operazioni.

Il Responsabile del Sondaggio deve assicurare che le informazioni ricevute siano comunicate all'interno della Banca, su base strettamente confidenziale, ai soli soggetti potenzialmente interessati a valutare l'operazione, sulla base della "need to know rule".

Il Responsabile del Sondaggio deve controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate all'interno della Banca e mantenere traccia scritta dei singoli soggetti che hanno accesso a tali informazioni per ciascun sondaggio di mercato, affinché gli stessi operino in conformità alla normativa e al Codice.

Fermo restando l'obbligo per la persona che effettua il sondaggio di mercato di comunicare la natura eventualmente privilegiata dell'informazione che intende trasferire, il Responsabile del Sondaggio che riceve tale sondaggio dovrà comunque procedere, sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione (ivi incluse quelle derivanti da fonti diverse dalla persona che effettua il sondaggio) ad un'autonoma valutazione circa la natura dell'informazione ricevuta.

A seguito dell'acquisizione dell'informazione, il Responsabile del Sondaggio dovrà, altresì, procedere ad un'autonoma valutazione circa la permanenza o meno della natura privilegiata dell'informazione medesima nel corso del tempo.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Una volta valutato di essere venuto in possesso di un'informazione privilegiata, il Responsabile del Sondaggio dovrà identificare le società emittenti e gli strumenti finanziari ai quali sono collegate le informazioni privilegiate in modo da evitare il compimento di abusi di mercato.

Laddove, in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/960, la persona che effettua il sondaggio di mercato abbia redatto verbali o resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del sondaggio, a: (a) firmare i suddetti verbali o resoconti, in caso di condivisione del relativo contenuto; ovvero, in caso di mancata condivisione, (b) fornire alla persona che effettua il sondaggio la propria versione del verbale del resoconto debitamente firmata.

Il Responsabile del Sondaggio è tenuto a conservare, su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo pari ad almeno a cinque anni: (a) le procedure adottate per la corretta gestione dei sondaggi e per la formazione del personale interessato; (b) le notifiche relative alla volontà di non ricevere sondaggi di mercato futuri; (c) le valutazioni effettuate circa la natura privilegiata o meno delle informazioni e in ordine agli emittenti e strumenti finanziari collegati alle informazioni stesse; (d) un elenco in ordine cronologico, per ciascun sondaggio di mercato, delle persone che hanno avuto accesso alle informazioni.

7.4 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi

Nel caso in cui, soluzione preferibile, la Banca decidesse di effettuare sondaggi di mercato per il tramite di terzi soggetti che agiscano in nome e per conto della medesima, il Responsabile del Sondaggio dovrà verificare che tali terzi soggetti adottino procedure di market sounding in conformità a quanto previsto dal MAR e dalle relative norme di attuazione e non troveranno applicazione le disposizioni del Codice.

8 RILEVAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

8.1 Rilevazione delle operazioni sospette

Come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 957/2016, la Banca si è dotata di procedure e sistemi adeguati per monitorare e rilevare le operazioni sospette, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, da segnalare all'Organo di Vigilanza (Consob).

Per un'efficiente attività di individuazione e segnalazione delle operazioni di sospetto abuso di mercato, la Banca individua, infatti, i soggetti che, in seguito a reciproche relazioni di varia natura, possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di abusi di mercato.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Per le predette attività, la Banca adotta l'applicativo SIA- Eagle (applicativo di detecting), gestito dall'outsourcer informatico CSE, ossia un sistema composto da diagnostici (algoritmi di calcolo/controllo) e parametri-soglia tramite cui intercettare le pratiche manipolative nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ESMA⁷.

In particolare, le logiche di funzionamento dall'applicativo si basano sull'individuazione di anomalie che siano indicative di una potenziale presenza di fenomeni di abuso di mercato, mediante analisi di diagnostici che permettono di determinare, relativamente alle variabili finanziarie utilizzate, parametri-soglia il cui superamento sia sintomatico di un andamento anomalo. I diagnostici monitorati possono essere classificati in quattro grandi categorie: transazioni false / fuorvianti, posizionamento dei prezzi, electronic trading, informazioni false / fuorvianti e dispositivi fittizi.

L'applicativo SIA Eagle è stato impostato secondo una parametrizzazione standard degli algoritmi di ciascun diagnostico, elaborata dall'outsourcer informatico CSE.

Il "test del ragionevole sospetto"⁸, ossia l'attività di vaglio delle operazioni, pur essendo condotto con l'ausilio della procedura informatica, non si esaurisce in una mera ricognizione degli allarmi rilevati dai sistemi automatizzati, dovendo questo essere condotto "caso per caso" valorizzando compiutamente tutte le informazioni a disposizione della Banca ottimizzando il principio del "know your customer". In particolare, il test è effettuato tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti che intervengono dopo la segnalazione dell'operazione. In tale ambito, assumono rilevanza le informazioni utili a "contestualizzare" l'attività sospetta (caratteristiche dell'operatività storica, rapporti con altri clienti, professione del cliente, ecc.).

Oltre al presidio di natura informatica, si ritengono comunque opportune attività di controllo di primo e secondo livello. In particolare, è necessario:

- informare il personale interessato alla negoziazione di strumenti finanziari sul contenuto delle norme e sul loro impatto sull'operatività;
- prevedere che il personale addetto alle negoziazioni segnali tempestivamente alla Funzione Compliance eventuali casi di clienti o controparti che svolgano operazioni di importo o tipologia inconsueta, dichiarando o facendo supporre il possesso di informazioni privilegiate, o che si adoperino per indurre una certa operatività sulla base del medesimo presupposto.

Al fine di individuare le operazioni sospette, la Banca, attraverso le funzioni U.S. Organizzazione ed U.S. Affari legali e Societari, altresì, costituisce e aggiorna periodicamente degli specifici gruppi anagrafici, denominati "Gruppi Market Abuse"; ciascun dei quali è composto da tutte le controparti

⁷ Final Report ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation, 3 February 2015 | ESMA/2015/224.

⁸ Cfr. paragrafo 6.2.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

titolari di un deposito titoli collegate direttamente (mediante un qualsiasi legame interanagrafico) o indirettamente ad un altro titolare di deposito titoli.

In particolare, il collegamento indiretto può avvenire con:

- delegati, incaricati (titolari di deposito titoli) su rapporti di qualsiasi natura intestati al titolare del deposito titoli;
- intestatari di altri rapporti (titolari di deposito titoli) di qualsiasi natura sui quali il titolare del deposito titoli è delegato o incaricato.

Nell'ambito dei "Gruppi di Market Abuse" la Banca considera:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione o soggetti ad essi collegati;
- b) i membri del Collegio Sindacale o soggetti ad essi collegati;
- c) i dipendenti della Banca o soggetti ad essi collegati;
- d) i clienti che risultano ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo in società quotate o di cui risulti noto il possesso di partecipazioni significative nelle predette società.

Per soggetti collegati, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni e della relativa attività di creazione e manutenzione dei gruppi market abuse, si intendono:

- i soggetti delegati ed incaricati ad operare su un deposito titoli del nominativo principale;
- i soggetti intestatari di deposito titoli sui quali il soggetto principale è delegato o incaricato a operare;
- i soggetti appartenenti a gruppi societari di cui fa parte il soggetto principale;
- i soggetti con incarichi presso società quotate, controllanti, controllate o collegate, correlati anagraficamente con i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- i soggetti che presentano altri legami anagrafici.

8.2 Attività di monitoraggio e controllo

Il processo di individuazione delle operazioni potenzialmente sospette può essere di due tipi:

- *Bottom-up*. Il personale di rete e/o le Unità organizzative di sede individuano le operazioni sospette di abuso di mercato nel corso dell'ordinaria operatività e avvia l'iter di segnalazione;
- *Top-down*. La Funzione di Compliance individua autonomamente le operazioni sospette di insider trading e market manipulation, mediante l'ausilio dell'applicativo di detecting.

La Banca stabilisce le fasi operative in cui si articola tale processo.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

8.3 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Organo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 957/2016, le segnalazioni di ordini e operazioni sospetti dovrebbero essere trasmesse dall'U.S. Compliance all'autorità competente (Consob) immediatamente all'emergere del ragionevole sospetto che possano costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. L'analisi volta a stabilire se l'ordine o l'operazione vadano considerati sospetti dovrebbe basarsi sui fatti e non su ipotesi o congetture e dovrebbe essere effettuata in tempi il più possibile brevi. Ritardare la trasmissione della segnalazione per includervi altri ordini o operazioni sospetti è una pratica incompatibile con l'obbligo di intervenire immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto.

La segnalazione alla Consob delle operazioni sospette contiene i seguenti elementi informativi:

- la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
- i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
- gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;
- la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

In questa fase si sottolinea l'obbligo di riservatezza ed il segreto d'ufficio, che risultano tutelati in questo modo:

- i soggetti che effettuano la segnalazione non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite;
- la CONSOB non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione;
- sono salvi i rapporti con la magistratura di cui all'art. 187.decies TUF, nonché i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

9 RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO

9.1 Premessa

La normativa sugli abusi di mercato riconduce alla fattispecie di "raccomandazioni di investimento" le informazioni destinate al pubblico o ai canali di distribuzione volte, implicitamente o esplicitamente, a raccomandare o a consigliare una strategia di investimento in relazione ad uno o più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti. Le forme più comuni e le modalità di elaborazione e/o diffusione di informazioni che possono costituire

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

una raccomandazione di investimento sono, a titolo esemplificativo:

- report monografici, relativi ad un unico emittente;
- informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, relative normalmente ad uno o più emittenti o strumenti finanziari, di contenuto sintetico o flessibile, quali le short notes, le morning notes, e/o altri documenti di contenuto analogo;
- trading ideas o sales notes, cioè informazioni che quotidianamente, oppure al verificarsi di determinati eventi di mercato, vengono predisposte dalla funzione “sales” di un intermediario ed inviate via email, o attraverso l'utilizzo di altri canali di comunicazione, anche orale (e.g. whatsapp o chat, telefono), ai propri clienti professionali o controparti qualificate;
- report su uno specifico settore, che contengono normalmente informazioni su vari emittenti appartenenti allo stesso settore; interviste rilasciate ai “media” (televisioni, radio, testate giornalistiche, web); comunicazioni, diffuse con varie modalità, nel corso di manifestazioni, conferenze audio o video, riunioni.

Non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento personalizzati e i contenuti della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5 septies del T.U.F. erogata dal personale autorizzato di Filiale e forniti ai clienti in merito ad una o più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nell'ambito di colloqui individuali. L'elemento che contraddistingue una raccomandazione di investimento è il suo contenuto, suscettibile di raccomandare o consigliare, implicitamente o esplicitamente, una strategia di investimento in relazione ad uno o più emittenti o strumenti finanziari, compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, nonché la circostanza che le informazioni siano destinate ai canali di distribuzione o al pubblico.

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali di diffondere al pubblico e/o destinare a canali di divulgazione al pubblico, ricerche, valutazioni, raccomandazioni di investimento, proprie o elaborate da terzi.

10 ADESIONE AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE HI- MTF

10.1 Premessa

Con riferimento alla Comunicazione Consob n. 0092492/2016 inerente alla "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", Banca Popolare Sant'Angelo ha aderito al sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF, al fine di contribuire a incrementare le condizioni di trasparenza e parità di trattamento degli investitori e potenziali investitori, nonché di assicurare il successo delle operazioni di ricerca di fonti di finanziamento alternative al canale tradizionale bancario attraverso un innalzamento del livello di trasparenza offerto ai potenziali investitori.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

La Banca, pertanto, è tenuta a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento del sistema multilaterale di negoziazione, nonché le eventuali disposizioni impartite da Hi-Mtf Sim S.p.A, al fine di garantire il buon funzionamento del Mercato stesso. La Banca, nello specifico, porrà in essere tutte le misure organizzative e tecnologiche, al fine di salvaguardare l'ordinato ed equo svolgimento delle negoziazioni sul mercato in osservanza degli obblighi dei soggetti partecipanti, rispettando le regole e le procedure atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato per un'esecuzione efficace degli Ordini.

10.2 Procedura di accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato da parte di Hi-MTF

Nel caso in cui sussista il sospetto di operazioni poste in essere in violazione della normativa sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) Hi-Mtf Sim S.p.A. provvederà a darne comunicazione alla Consob e procederà alla verifica dell'operato dei soggetti partecipanti al Mercato, onde controllare il rispetto delle norme del Regolamento HI-MTF e, in genere, il rispetto delle norme di funzionamento del Mercato.

A tal fine, la Banca, attraverso la Funzione U.S. Compliance dovrà rispondere alla richiesta di informazioni o di documenti da parte del Comitato di Gestione del Mercato, nonché rispondere a eventuali convocazioni finalizzate ad acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

11 PROGRAMMI DI RIACQUISTO AZIONI PROPRIE – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

La Banca redige, tenendo conto della relativa necessaria preventiva richiesta di autorizzazione da parte della Consob ex Regolamento (UE) n. 575/2013, la Relazione ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tutte le relative comunicazioni ufficiali previste dalla relativa normativa vigente.

In particolare, la suddetta Relazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- finalità per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie;
- numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili;
- informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, codice civile;
- durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti;
- corrispettivo minimo e massimo;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati;
- informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.

La suddetta Relazione dovrà includere la proposta di delibera all'Assemblea ordinaria dei soci della Banca, ove devono essere riportate le relative finalità e modalità anche rinviando alla medesima Relazione, affinché il Consiglio di Amministrazione possa disporre l'acquisto di azioni proprie nei limiti deliberati e previsti dalle norme vigenti e dalla preventiva autorizzazione dell'Organo di Vigilanza.

La Banca verifica preventivamente la corretta applicabilità dei criteri di esenzione previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tra i quali rientrano i comunicati ivi previsti verso il pubblico e le Autorità competenti.

In particolare, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 3 del predetto articolo, nei confronti della Consob e prima di iniziare la suddetta negoziazione, la Banca assicura la tempestiva comunicazione almeno delle seguenti informazioni:

- il luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate;
- tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie;
- eventuali informative previste dalla normativa tempo per tempo vigente, comprese le informazioni relative a conservazione e registrazione.

Inoltre, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 e prima dell'avvio delle operazioni in oggetto, l'Investor Relator assicura che le seguenti informazioni siano pubblicate nella sezione "Investor Relations" e inoltrate alla Consob, al mercato Hi-MTF e al Sistema di diffusione - SDIR a cui la Banca affida i propri comunicati:

- la finalità del programma di riacquisto;
- l'importo massimo in denaro allocato al programma;
- il numero massimo di azioni da acquistare;
- il periodo per il quale è stata concessa la durata del programma;
- le eventuali modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate.

Con riferimento alla redazione, comunicazione e pubblicazione dei documenti descritti nel presente paragrafo, l'Investor Relator si avvale della collaborazione di tutti gli uffici competenti, coordinandone l'attività e dettandone i tempi di esecuzione.

12 SISTEMA SANZIONATORIO

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Con riferimento alle sanzioni penali, chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. Il reato di manipolazione di mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. In caso di condanna per uno dei reati sopracitati è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, l'abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. La manipolazione del mercato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone sopracitate hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

13 SEGNALAZIONE INTERNA DI VIOLAZIONI

Per quanto previsto dall'art. 32 c.3 del Regolamento UE 596/2014 (MAR) e dall'art. 4 undecies del D.Lgs 58/98 T.U.F, la Banca pone in essere procedure adeguate al fine di consentire la segnalazione al proprio interno di eventuali violazioni commesse dai propri dipendenti in contrasto con le disposizioni della presente policy.

Si rimanda alla "policy in materia di segnalazione interna delle violazioni - whistleblowing" per il dettaglio delle modalità di accesso e segnalazione.

14 REVISIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DELLA POLICY

La presente Policy viene aggiornata ogni qual volta vi siano modifiche di rilievo. La revisione periodica e/o straordinaria deve essere sottoposta, previo parere delle funzioni aziendali di controllo, all'Amministratore Delegato e, sentito il Collegio Sindacale, inviata all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

La presente policy è resa disponibile nella rete intranet aziendale.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123